

N. 00099/2016 REG.PROV.CAU.  
N. 00155/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2016, proposto da:

Comune di Pescantina, rappresentato e difeso dagli avv. Renzo Fausto Scappini, Antonio Sartori, con domicilio eletto presso Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;

*contro*

Regione Veneto, rappresentato e difeso dagli avv. Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Comune di San Pietro in Cariano, non costituiti;

*nei confronti di*

Inerti San Valentino, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

della delibera n. 1471 del 29/10/2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 107 del 10/11/2015, con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il progetto di ampliamento della cava denominata Cà Cerè con accorpamento della cava denominata Cà Vigneghetta, nel Comune di Pescantina (VR); del parere n. 531 del 17/6/2015 della Commissione Regionale V.I.A. integrata in funzione di Conferenza dei Servizi allegato alla deliberazione n. 1471/2015; del decreto n. 29 del 20/3/2014 con il quale la Sezione Urbanistica ha dato disposizioni per il calcolo della superficie disponibile per le attività estrattive nel Comune di Pescantina; del decreto n. 159 del 19/11/2014 della Sezione Urbanistica di rettifica del precedente decreto n. 29 del 20/3/2014 e dell'allegato parere n. 50 del 23/10/2014 del Comitato Tecnico Regionale; della delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 968 del 23/3/2010, con la quale sono stati dettati gli indirizzi per l'applicazione della L.R. n. 44/1982 nei limiti dei vizi contestati con il presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Inerti San Valentino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il comune di Pescantina ha impugnato la delibera della giunta regionale n° 1471 del 29 Ottobre 2015 con cui è stato autorizzato, ai sensi della legge regionale n° 44 del 1982, l'ampliamento della cava Ca' Cerè con accorpamento della cava denominata Ca' Vigneghetta nel territorio dello stesso comune.

Un sommario esame la probabile fondatezza del ricorso per quanto attiene ai seguenti profili:

- mancata acquisizione del parere che deve essere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC), ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n° 1 del 2004 che stabilisce che in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina di cava" e fino all'approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.

- violazione dell'art. 13 della legge regionale n° 44 del 1982 e dell'art. 34 della legge regionale n° 5 del 2000 relativamente al calcolo delle superfici del territorio comunale da poter destinare all'esercizio di cava, così come illustrato da parte ricorrente nel primo motivo di ricorso.

Comportando l'autorizzazione impugnata consumo di suolo con ripercussioni negative sull'ambiente, anche con riferimento alla vicina discarica di Cà Filissine, sussiste un pregiudizio grave ed irreparabile.

L'istanza cautelare deve pertanto essere accolta.

Per la trattazione del merito viene fissata l'udienza pubblica del 26 Ottobre 2016.

La condanna alle spese della fase cautelare nei soli confronti della regione Veneto che ha adottato gli atti impugnati segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto sospende la delibera della giunta regionale del Veneto n. 1471 del 29/10/2015, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 107 del 10/11/2015, con la quale è stato approvato il progetto di ampliamento della cava denominata Cà Cerè con accorpamento della cava denominata Cà Vigneghetta, nel Comune di Pescantina (VR).

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 ottobre 2016.

Condanna la regione Veneto al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in Euro 2.000/00 (Duemila/00) oltre eventuali accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente FF

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**